

dossier

Dicembre 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Atto del Governo n. 210



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 210



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 277

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Finalità e campo di applicazione</i>)	4
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	5
Articolo 3 (<i>Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliere e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124</i>)	6
Articolo 4 (<i>Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca</i>)	7
Articolo 5 (<i>Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione</i>)	8
Articolo 6 (<i>Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale</i>)	8
Articolo 7 (<i>Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta</i>)	10
Articolo 8 (<i>Maggiorazioni</i>)	11
Articolo 9 (<i>Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale</i>)	12
Articolo 10 (<i>Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria</i>)	13
Articolo 11 (<i>Tariffe per la controversia</i>)	14
Articolo 12 (<i>Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute</i>)	14
Articolo 13 (<i>Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale</i>)	15
Articolo 14 (<i>Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute</i>)	17
Articolo 15 (<i>Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale</i>)	18
Articolo 16 (<i>Modalità di rendicontazione delle tariffe</i>)	19
Articolo 17 (<i>Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento</i>)	20
Articolo 18 (<i>Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati</i>)	20
Articolo 19 (<i>Adempimenti dell'Unione</i>)	21
Articolo 20 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	21
Articolo 21 (<i>Abrogazioni</i>)	21

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	210	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Riferimento normativo:	Articolo 12, commi 1 e 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	5 ^a (Bilancio) e 12 ^a (Igiene e sanità) in sede <i>consultiva</i>	XII Affari Sociali
Commissione competente:	9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, è presentato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Esso reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

La RT, in relazione agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 20, oltre a fornire le rispettive descrizioni, spesso dettagliate, afferma, riprendendo il dispositivo di cui all'articolo 1, comma 3, che le tariffe ivi previste sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. Ricorda poi che il presente provvedimento si propone di abrogare il decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, ribadendo che l'onere resta a carico degli operatori.

Sui restanti articoli la RT viene riportata nel suo contenuto nel presente dossier, separatamente, per ciascuno di essi.

In linea generale, la RT, in premessa, afferma che l'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rinviare ai singoli articoli le osservazioni specifiche per ciascuno di essi, si osserva innanzitutto che sia il comma 3 dell'articolo 1 che la RT appena riportata alludono ad un ruolo, perlomeno integrativo, delle risorse provenienti dal finanziamento del SSN rispetto a quelle derivanti dal sistema tariffario, al fine di organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sul punto, il presente schema di decreto sembra differenziarsi dal decreto legislativo n. 194 del 2008 che, oltre a non fare riferimento a risorse rivenienti dal FSN, espressamente chiarisce (articolo 3, comma 1) che la determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe avviene sulla base del costo effettivo del servizio. Sempre su tale questione, va segnalato che mentre l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 194 prevede l'applicazione di un'apposita maggiorazione del 20% fino alla verifica dell'avvenuta, effettiva copertura del costo del servizio prestato¹, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione e, qualora in sede di verifica si accerti la mancata copertura dei costi, la rideterminazione della maggiorazione fino a concorrenza degli stessi, una previsione di analogo rigore non sembra prevista nel presente schema. Tuttavia, pur senza tale accurata disciplina, la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, del presente schema, autorizza comunque un apposito decreto interministeriale, sulla base del costo effettivo del servizio, ad aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 e della tariffa oraria di cui all'allegato 3 del presente decreto, il che sembra quindi in grado di definire un quadro tariffario almeno potenzialmente idoneo a garantire l'integrale copertura dei costi.

Comunque, mentre entrambe le normative stabiliscono che le tariffe siano determinate "sulla base del costo effettivo del servizio" (il che, a rigore, non implica comunque che le stesse coprano integralmente tali costi), soltanto il vigente decreto legislativo n. 194 delinea un meccanismo che espressamente mira all'equivalenza finanziaria fra costi e tariffe.

In ogni caso, la necessità di risorse derivanti dal finanziamento del SSN andrebbe approfondita, in assenza di indicazioni che suggeriscano la presenza di tale integrazione di risorse già allo stato attuale del finanziamento dei controlli, ovvero di non autosufficienza dell'attuale sistema tariffario rispetto alla copertura dei costi. In

¹ Tale maggiorazione risulta fra l'altro essere stata applicata, ad esempio, per le tariffe forfettarie su base annua di cui alla sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo n. 194. Vedasi, al riguardo, il seguente link al punto 7: <https://www.confcommercioimola.it/sicurezza-alimentare-pagamento-tariffa-controlli-sanitari-ufficiali-entro-il-31-gennaio/>

quest'ultima ipotesi, comunque, sarebbe poi necessario un approfondimento di natura quantitativa sull'attuale livello di integrazione e su quello atteso dopo la revisione della normativa e del sistema tariffario, anche alla luce della diversa destinazione delle risorse, di cui si dirà in seguito.

In relazione ai singoli articoli, l'analisi si concentra esclusivamente su eventuali profili critici, ulteriori rispetto a quelli, comuni, evidenziati nella presente premessa.

In merito alle tariffe vigenti e a quelle proposte con il presente schema, le cui differenze rivestono chiaramente un ruolo centrale nella valutazione finanziaria del presente schema, si evidenzia innanzitutto che la RT non procede ad un confronto fra le stesse, fra l'altro strutturate anche formalmente in modo differente.

Sulla base di confronti ricostruiti paragonando le voci tabellari equivalenti – ove possibile – si può affermare che molti importi restano invariati (ad esempio, quelli delle tabelle A e B della sezione 1 dell'allegato 1, quelle per le operazioni negli impianti di sezionamento, quelle applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata) rispetto alla situazione vigente.

In altri casi sembra presentarsi un aumento degli importi tariffari. In particolare, con riferimento ai controlli ufficiali nei macelli, si osserva che la nuova tariffa, recata dalla sezione 1 dell'allegato 2, non prevede un calo delle tariffe a partire da quantità superiori a un certo livello, a differenza di quanto attualmente previsto dalle tabelle 1.1 e 1.2 della sezione 1 dell'allegato A del decreto legislativo n. 194 del 2008. Analogo cambiamento si osserva per le tariffe applicabili alla produzione di latte in relazione alla quota eccedente le 200 tonnellate/mese.

Sembra poi eliminato il limite massimo di 50 euro per partita in relazione a diverse tipologie di pescato, incluse alcune specie di aringhe, sardine, sgombri e acciughe.

Si può viceversa ritenere che siano state ridotte le tariffe inerenti ai costi delle missioni per il riconoscimento delle navi officina ecc. (cfr. tabella A, sezione 4, allegato 1 con le tabelle A e B dell'allegato 1 del D.M. del Ministero della Salute 3/6/2015) e quelle per i controlli ufficiali finalizzati all'esportazione, incluso eventuale sopralluogo (sezione 5 dell'allegato 1 rispetto all'attuale sezione 7 dell'allegato A).

In altri casi il confronto è di fatto analizzato in relazione ai singoli articoli (ad esempio, per le esenzioni tariffarie di cui agli articoli 6, 9 e 13, per le maggiorazioni di cui all'articolo 8, per le tariffe su base oraria di cui all'articolo 10).

In diversi altri casi il confronto non sembra possibile, a causa della variazione dei parametri di riferimento ai quali sono collegati gli importi delle tariffe. Ad esempio, in relazione agli stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue si passa da un sistema basato su tre fasce fondato sulla quantità di merce trattata ad uno, sempre su tre fasce, fondato sul livello di rischio. Comunque, al netto di partite di merci disciplinate diversamente, gli importi tariffari di riferimento – ribadito che i parametri sono diversi – passano (per le tre fasce) da 400, 800 e 1.500 euro a 200, 400 e 800 euro. In assenza di informazioni in senso contrario, comunque, si può legittimamente ritenere che tale specifica revisione tariffaria sia orientata verso un alleggerimento degli oneri a carico degli operatori.

Nel complesso, non sembra possibile valutare se l'impatto delle modifiche tariffarie sia nel senso di un incremento del gettito complessivo a loro correlato o viceversa, anche perché ogni modifica andrebbe ponderata rispetto alla sua incidenza quantitativa sul sistema dei controlli.

Appare essenziale un approfondimento sul tema, unitamente ad un'indicazione, perlomeno di massima, circa l'entità in termini di gettito dell'eventuale variazione, sia per evidenti profili di merito che per rispetto delle prerogative del Parlamento, che sarebbe altrimenti chiamato ad esprimere un parere su un atto senza avere contezza del fatto se esso aggravi o allevi gli oneri finanziari sugli operatori economici.

Ovviamente, chiarimenti andrebbero altresì forniti circa l'impatto sui costi del nuovo assetto normativo, dipendente dalle procedure e dalla tipologia di personale coinvolto, che costituisce l'altro elemento centrale rilevante per la determinazione degli effetti finanziari complessivi del provvedimento. Sul punto, va detto che il presente schema, al netto di quanto segnalato con riferimento ai singoli articoli e dei diversi parametri contenuti nelle tariffe (per cui alcune voci non sembrano *tout court* rinvenibili nell'attuale sistema tariffario), non sembra introdurre modifiche in grado di produrre un rilevante impatto sui costi.

Infine, oltre a quanto sopra asserito in ordine alle risorse rivenienti dal FSN, si sottolinea che il disposto di cui all'articolo 14 (al quale si rinvia) sembra chiaramente in grado di alterare l'attuale impatto del quadro normativo e tariffario sulla finanza pubblica, giacché riduce sensibilmente la quota di risorse che restano acquisite all'entrata, per aumentare quella destinata alla copertura dei costi dei controlli, il che, fra l'altro, rappresenta un indizio che induce a ritenere che il precedente equilibrio fra costi e gettito tariffario è previsto modificarsi in senso peggiorativo per la finanza pubblica.

Articolo 1 ***(Finalità e campo di applicazione)***

Il comma 1 prevede che il presente decreto stabilisca le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito "regolamento". Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 (obblighi di riservatezza) e 11 (trasparenza dei controlli) del regolamento. Il presente decreto determina altresì la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Il comma 2 stabilisce che le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 193 del 2007 applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto, con le modalità ivi individuate.

Il comma 3 pone le tariffe a carico degli operatori dei settori interessati e le destina e vincola alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Esse concorrono, in

aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Il comma 4 autorizza il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, a determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8.

Il comma 5 dispone, in attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, che il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento (tariffe o diritti obbligatorie) e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (altre tariffe o diritti, rimessi anche nell'*an* alle scelte dei singoli Stati membri).

Il comma 6 esclude l'applicazione delle tariffe di cui al presente decreto agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 7 assoggetta gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, commi 2 e 3, esclusivamente alle tariffe per il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 10.

Il comma 8 assoggetta gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, commi 2 e 3, esclusivamente alle tariffe per i controlli ufficiali originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui al successivo articolo 9.

Il comma 9 considera attività associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

Al riguardo, si osserva che – anche se si tratta di una tipologia di enti con un ruolo certamente marginale nell'ambito delle attività economiche correlate con le disposizioni del presente schema di decreto – l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato disposta dal comma 6 non risulta presente nell'attuale normativa, per cui appare suscettibile di determinare una perdita di gettito, sia pur verosimilmente di limitata entità.

Articolo 2 **(Definizioni)**

Il comma 1 prevede l'applicazione, ai fini del presente decreto, delle seguenti definizioni, oltre a quelle del regolamento:

- a) Sono «prodotti primari» i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
- b) È «produzione primaria» ogni fase della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione

primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;

- c) Sono «operazioni associate alla produzione primaria», ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1, il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura, nonché il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004, e, in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Articolo 3

(Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e sulle merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella A, Tabella D e Tabella E del presente decreto, in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80 del regolamento.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento, applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del presente decreto, in conformità all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del regolamento.

Il comma 3 dispone l'applicazione, per il finanziamento dei controlli periodici di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, della tariffa di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, in conformità all'articolo 80 del regolamento, a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema informativo TRACES.

Il comma 4 prevede che le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati dal Posto di controllo frontaliero presso i depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 siano stabilite nell'allegato 1, sezione 2, in conformità all'articolo 80 del regolamento.

Il comma 5 pone a totale carico dell'operatore responsabile della partita le analisi di laboratorio derivanti dai:

- a) controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873;
- b) controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793;
- c) controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento.

Il comma 6 impone che l'importo dei costi delle analisi sia corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al PCF.

Il comma 7 prevede che per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali eseguiti presso i posti di controllo frontalieri, i punti di controllo e i depositi doganali, l'operatore versi la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, e fornisca anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Il comma 8 pone a totale carico dell'operatore interessato le spese per il trattamento di trasferta del personale dei Posti di controllo frontaliero impiegato su richiesta dell'operatore nelle attività di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo.

Il comma 9 dispone che le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3, in conformità all'articolo 80 del regolamento.

Il comma 10, ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilisce che gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

Articolo 4

(Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca)

Il comma 1 dispone che il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

Il comma 2 dispone che il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, tabella A, del presente decreto, sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque nazionali, applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B, del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi *reefer vessel* che si trovano in acque nazionali, applica le tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C, del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Il comma 5 demanda al Ministero della salute il compito di stabilire la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai commi 2 e 4; in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento può essere previsto un sopralluogo con periodicità variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni.

Il comma 6 prevede che il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunichi all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

La RT, oltre a puntualizzare il contenuto dell'articolo, ricorda che il riconoscimento delle navi officina ormeggiate in acque internazionali è stato conferito al Ministero della

Salute in forza dell'articolo 48 della legge n. 96 del 2010 – legge di delegazione europea 2009. Con il presente decreto si è riportata la normativa predisposta in attuazione della suddetta legge di delegazione al fine di uniformare tutta la materia e avere un unico testo di riferimento in materia di tariffe.

Articolo 5

(Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione)

Il comma 1 definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, come un compito istituzionale delle autorità competenti e prevede che siano effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a), del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della risoluzione di una non conformità rilevata nel corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b) del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

Il comma 4 dispone che il Ministero della salute, ai fini della ri-certificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per l'esportazione, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c) del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. È responsabilità dell'operatore provvedere a trasmettere al Ministero della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento.

Il comma 5 stabilisce che l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe, fatto salvo quanto specificato nel comma 7.

Il comma 6 include tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al comma 5 quelli per inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste *export*, compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.

Il comma 7 pone a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'ASL, il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione.

Articolo 6

(Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale)

Il comma 1 dispone che, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 relativamente all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento, come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto, deve concordare con l'Azienda sanitaria

locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.

Il comma 2 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti di sezionamento, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3, del presente decreto, applica su base mensile, trimestrale o semestrale la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3 del presente decreto, è riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore.

Il comma 3 dispone che, per gli stabilimenti di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezioni 1, 2 e 3 e quella su base oraria inclusiva del tempo per il controllo ufficiale nel macello o nel centro di lavorazione della selvaggina e nello stabilimento di sezionamento.

Il comma 4 stabilisce che, ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti.

Il comma 5 stabilisce che, qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione.

Il comma 6 dispone che l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.

Il comma 7 impone che, ai fini dell'applicazione delle tariffe del presente comma, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale sia ricondotto alle fasce di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto, secondo le indicazioni della tabella B.

Il comma 8 dispone l'applicazione delle tariffe, determinate in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Il comma 9 stabilisce che, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del presente decreto, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.

Il comma 10 esclude dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5, i *broker* e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e gli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che forniscono in via esclusiva stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale. Le piattaforme di distribuzione di alimenti, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i *cash and carry* sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

Il comma 11 assoggetta alle tariffe di cui al comma 5 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di trasmissione dell'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6 del presente decreto.

Il comma 12 dispone che, qualora in uno stabilimento si effettuino sia attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, del presente decreto, sia attività di cui all'allegato 2, sezione 6, del presente decreto,

l'Azienda sanitaria locale applica le tariffe previste all'allegato 2 per ciascuna delle sezioni da 1 a 6, fatte salve le indicazioni previste nella sezione 6, tabella A.

Il comma 13 prevede che siano calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, inclusive dell'eventuale sopralluogo, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per l'autorizzazione sanitaria, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori:

- a) degli alimenti di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del regolamento;
- b) dei mangimi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
- c) dei sottoprodotti di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- d) degli additivi, degli aromi e degli enzimi alimentari.

Il comma 14 aggiunge, ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, alla tariffa forfettaria quella calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria. In caso di aggiornamento della registrazione relativo alla cessazione dell'attività non è previsto il pagamento della tariffa.

Il comma 15 stabilisce che le tariffe delle altre autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui al comma precedente e previste dalle normative dei settori dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono determinate su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Il comma 16 pone a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione *post mortem* degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento e alla gestione dello stesso restano a suo carico e nessuna riduzione è prevista sulle tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3, del presente decreto.

Al riguardo, si osserva che la previsione, recata dai commi 1, 2 e 3, dell'applicazione all'operatore da parte dell'ASL della tariffa più favorevole tra quella su base quantitativa e quella su base oraria, che non risulta presente nella normativa vigente, appare chiaramente suscettibile di determinare una perdita di gettito, sulla cui entità sarebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti e dati.

Analogha osservazione potrebbe essere estesa all'esclusione dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5 riconosciuta dal comma 10 ai *broker* e agli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e agli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che riforniscono in via esclusiva stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale.

Articolo 7

(Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta)

Il comma 1 dispone che, per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) del presente

decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b) del presente decreto. Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.

Il comma 2, nel caso in cui l'ispezione per la macellazione di cui al comma 1 non sia effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale, pone l'importo per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, a carico del privato che lo corrisponde al laboratorio o all'Azienda sanitaria locale a seconda di dove viene consegnato il campione.

Il comma 3 dispone che, per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b) del presente decreto.

Il comma 4, ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuta nei piani di controllo, stabilisce che l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'istituto zooprofilattico sperimentale.

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 4 sarebbe priva di risvolti finanziari onerosi, per quanto comunque di limitata entità, soltanto nel caso in cui la fattispecie di gratuità ivi riconosciuta sia già contemplata dalla legislazione vigente, il che non è stato verificato. Viceversa, sia la normativa comunitaria di riferimento (regolamento UE 2015/1375) che notizie di stampa² inducono a ritenere non sussistente attualmente l'ipotesi di gratuità in esame.

Articolo 8 **(Maggiorazioni)**

Il comma 1 applica ai controlli ufficiali di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 6, su richiesta dell'operatore la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, maggiorata del 30%, quando sono effettuati:

- a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
- b) nei giorni festivi;
- c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore.

Il comma 2 stabilisce che la maggiorazione di cui al comma 1 è calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12.

Il comma 3, quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3 sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 374 del 1990, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, integra le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, con la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30%.

Il comma 4 maggiora dello 0,5% la tariffa applicata all'operatore per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La

² V. <https://ecoaltomolise.net/cinghiali-la-asl-effettua-gratuitamente-gli-esami-trichinoscopici/> atteso che la regione concede la gratuità presso le ASL si può arguire che tale ipotesi non sia esistente in via generale.

maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 13 e 14. Il comma esclude dalla maggiorazione dello 0,5%:

- a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per l'autorizzazione sanitaria, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti, di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto;
- b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente decreto;
- c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto.

Il comma 5 stabilisce che, quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3 sono effettuati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 o dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento, le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. L'integrazione della tariffa di cui al presente comma deve essere applicata all'importo determinato dal calcolo della tariffa prima di ogni altra maggiorazione.

La RT afferma che la disposizione è già presente nel vigente decreto tariffe.

Al riguardo, si rappresenta che, mentre le maggiorazioni in esame sono effettivamente, nella sostanza, già presenti nel vigente decreto tariffe, le esclusioni del pagamento di quella dello 0,5%, disposte dal comma 4 in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 stesso, rappresentano invece un *quid novi*, chiaramente suscettibile di determinare una riduzione degli introiti, sia pur molto contenuta.

Articolo 9

(Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale)

Il comma 1 dispone l'applicazione della tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali, per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.

Il comma 2 esclude l'applicazione della tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma 1, sia contestuale a un controllo ufficiale già programmato.

Il comma 3 intende, ai fini del comma 1, per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:

- a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
- b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
- c) per l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza.

Il comma 4 stabilisce che nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione *ante mortem* sia effettuata presso l'azienda di provenienza.

Il comma 5 dispone l'applicazione, per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione

prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*. Nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello non è prevista nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3.

Il comma 6 dispone l'applicazione della tariffa di cui ai commi 1 e 4 a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i *broker* e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.

Il comma 7 qualifica le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo come aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Il comma 8 stabilisce che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono posti a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento.

Il comma 9 pone a carico dell'operatore gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di ispezione *post mortem* di animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui al comma 4 sono a carico dell'operatore del macello.

Al riguardo, si evidenzia che la previsione di cui al comma 2 è chiaramente suscettibile di determinare oneri, giacché individua una fattispecie di esclusione dell'applicazione di una tariffa, mentre tale esclusione non risulta presente nella vigente normativa. Per il medesimo motivo, appare foriero di maggiori oneri anche il comma 8, prevedendo l'attribuzione dei costi all'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, o dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento, nei casi in cui i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, siano effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità.

Articolo 10

(Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria)

Il comma 1 definisce la tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1, del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che la tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 10 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, dell'articolo 14 del regolamento per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è di 15 minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto.

La RT rappresenta che le disposizioni del presente articolo ricalcano quelle del decreto legislativo n. 194 del 2008.

Al riguardo, anche se attualmente non risulta prevista l'esclusione del tempo di viaggio dal calcolo dei costi, si ritiene che l'innalzamento della tariffa oraria da 50 a 80 euro dovrebbe garantire perlomeno l'invarianza di gettito.

Articolo 11 ***(Tariffe per la controversia)***

Il comma 1 prevede l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3, in caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità o al laboratorio designato l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi.

Il comma 2 impone che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 193 del 2007, la tariffa di cui al comma 1 sia versata anticipatamente dall'operatore al laboratorio ufficiale che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.

La RT afferma che la procedura di procedura di controversia è una novità introdotta con il regolamento UE 2017/625 che va, in qualche modo, a sostituire la vecchia disciplina della revisione di analisi. Alla luce di queste premesse è stato inserito nel decreto in oggetto l'importo delle tariffe che l'operatore interessato è chiamato a versare.

Articolo 12 ***(Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute)***

Il comma 1 stabilisce che gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1 e 2 del presente decreto sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale, gestione *online*.

Il comma 2 prevede che gli importi di cui al comma 1 siano versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.

Il comma 3, ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, autorizza i PCF a consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio di ricorrere al criterio del "conto a scalare"; in tal caso l'operatore interessato versa in anticipo un importo calcolato dal PCF.

Il comma 4 dispone che, quando è adottato il criterio del "conto a scalare" e l'operatore interessato cessa l'attività, il PCF restituisce, su richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto.

Il comma 5 dispone che gli importi del "conto a scalare", che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore interessato o accreditati per l'anno successivo.

Il comma 6 stabilisce che le spese di cui all'articolo 3, comma 8, sono versate dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo.

Il comma 7 dispone che la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3 del presente decreto è versata dall'operatore interessato su conto corrente intestato al Ministero della salute, al capo XX – capitolo n. 2583 – dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla Tesoreria dello Stato, riportando nella causale del versamento il riferimento al riconoscimento del deposito doganale.

Il comma 8 stabilisce che le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4 del presente decreto sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

Il comma 9 dispone, ai fini del riconoscimento delle navi officina – FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi *reefer vessel* in acque internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, che gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'Allegato 1, sezione 4, tabelle A e B del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita è effettuata entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

Il comma 10 stabilisce, ai fini del riconoscimento delle navi officina – FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi *reefer vessel* in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, che gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

Il comma 11 dispone che, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Ai fini dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare riscontro al Ministero della salute della corresponsione della tariffa.

Il comma 12 prevede, ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria di cui all'articolo 4, comma 4, che entro il 15 gennaio di ogni anno gli operatori responsabili degli stabilimenti/navi corrispondano al Ministero della salute la tariffa relativa al livello di rischio di cui all'allegato 1, sezione 4, Tabella C del presente decreto.

Al riguardo, si fa presente che attualmente il capitolo 2583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è destinatario delle somme derivanti dalle tariffe versate dagli operatori per l'attività di riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e per le richieste di verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali (presentando – sulla base del rendiconto 2019 – introiti pari a quasi 68.000 euro), mentre il comma 7 dell'articolo in esame, rinviando alla tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, si riferisce ai controlli ufficiali per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, ovvero dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per le quali è stato autorizzato il transito. Questa modifica merita un approfondimento, anche se il livello molto contenuto delle somme finora introitate sul citato capitolo induce ad escludere significativi profili problematici.

Articolo 13

(Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale)

Il comma 1 stabilisce che l'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso

lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4 del presente decreto, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 3 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5 del presente decreto, con periodicità almeno trimestrale.

Il comma 2 prevede che gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5 del presente decreto, entro il 15 di ogni mese, comunichino all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5 del presente decreto, con periodicità almeno trimestrale.

Il comma 3 dispone che gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6 del presente decreto, trasmettono all'Azienda sanitaria locale entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6 del presente decreto, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere compilata dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei *cash and carry* ai sensi dell'articolo 6, comma 7.

Il comma 4 stabilisce che l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.

Il comma 5 dispone che l'Azienda sanitaria locale per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7 del presente decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per l'autorizzazione sanitaria e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 11, emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8 del presente decreto. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione di cui all'articolo 6, comma 11, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7, del presente decreto.

Il comma 7 dispone che l'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9 del presente decreto.

Il comma 8 stabilisce che l'Istituto superiore di sanità, per le attività di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.

Il comma 9 impone che gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 13, siano aggiunti alla tariffa di cui al comma 1.

Il comma 10 prevede che gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, siano corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale.

Il comma 11 stabilisce che gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Il comma 12 consente, qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, di emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento.

Il comma 13 esclude che le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, siano restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare.

Il comma 14 stabilisce che le somme relative alle richieste di pagamento emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilità generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicità trimestrale.

Al riguardo, si fa presente, in relazione alla previsione di cui al comma 13, che attualmente non risultano previste esenzioni in favore degli operatori che subentrano nel corso dell'anno solare.

Articolo 14 ***(Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute)***

Il comma 1 destina e vincola gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, nei seguenti termini:

- a) la quota dell'80% all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma "Sanità pubblica veterinaria" nell'ambito della missione "Tutela della salute"-categoria "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai posti di controllo frontaliere e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonché per ogni altro onere correlato;
- b) la quota del 5% agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attività di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;
- c) la rimanente quota del 15% all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX.

Il comma 2 dispone che le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/articolo 17 del capo XX.

Il comma 3 stabilisce che i Posti di Controllo Frontalieri provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.

Al riguardo, si fa presente, in relazione al capitolo 2582/articolo 14, che attualmente esso risulta destinatario (con introiti nel 2019 pari a circa 0,3 milioni di euro) del 5%

degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194, da destinare alla spesa, mentre la modifica normativa lo rende destinatario dell'80% degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2. Viceversa, in relazione al capitolo 2226/articolo 01, si fa presente che attualmente esso risulta destinatario (con introiti nel 2019 pari a circa 5,5 milioni di euro) dell'83% degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194, con acquisizione all'entrata, mentre la modifica normativa lo rende destinatario del 15% degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2.

Sul punto va detto che tale seconda configurazione sembra includere un maggior numero di voci rispetto alla prima, ma nel complesso la gran parte di esse sembra sovrapponibile e il relativo tariffario non ha subito variazioni. Pertanto, atteso che la quota di cui alla lettera a) non resta acquisita all'entrata, a differenza di quella di cui alla lettera c), il calo della percentuale destinata all'entrata (dall'83 al 15%), pur in presenza di un importo di riferimento probabilmente un po' più elevato, induce a ritenere che ne deriverà una perdita delle somme destinate all'entrata, verosimilmente correlata appunto alla scelta di aumentare la quota destinata alla copertura degli oneri per i controlli (lettera a)) (che passa infatti dal 5 all'80% del totale), evidentemente destinati a crescere, atteso che non si è provveduto, per le voci indicate, ad apportare aumenti tariffari. Andrebbe pertanto fornita una informativa che dimostri almeno una previsione di costanza delle entrate al bilancio dello Stato, pur nella variazione percentuale illustrata, ricordando che si tratta di entrate scontate nei tendenziali per cui una loro riduzione rappresenterebbe un onere che andrebbe coperto.

Stante l'identità di *ratio* rispetto alla situazione vigente del capitolo 2582/articolo 17 di cui al comma 2 e gli introiti esigui ad esso attualmente riferibili (poco più di 200.000 euro nel 2019), non vi sono ulteriori rilievi da formulare.

Articolo 15

(Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale)

Il comma 1 prevede che le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente decreto siano ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nei successivi commi.

Il comma 2 destina e vincola gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7 del presente decreto e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe della sezione 8, nei seguenti termini, ai sensi dell'articolo 1, comma 3:

- a) la quota del 90% alle Aziende sanitarie locali che le attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-*quater*, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, per la copertura delle spese correnti o di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale

che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 e nei giorni festivi;

- b) la quota del 3,5% alle Regioni e alle Province autonome per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;
- c) la quota del 3,5% agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali incaricati dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;
- d) la quota del 2% è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero;
- e) la quota dell'1% ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

Il comma 3 stabilisce che entro 30 giorni a decorrere dalla conclusione del semestre precedente l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2 gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo.

Il comma 4 prevede, in caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2 da parte dell'Azienda sanitaria locale, la Regione o la Provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro 30 giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la Regione o Provincia autonoma nomina un commissario *ad acta* abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.

Il comma 5 esclude la maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4, dalla ripartizione di cui al presente articolo e stabilisce che essa deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute.

Il comma 6 esclude anche l'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 9, commi 8 e 9, dalla ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi.

Al riguardo, posto che la destinazione delle risorse risulta sostanzialmente uguale a quella già prevista dall'articolo 7 del dlgs. 194/2008, nulla da osservare.

Articolo 16 ***(Modalità di rendicontazione delle tariffe)***

Il comma 1 prevede che l'Azienda sanitaria locale rendiconti alla Regione o Provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15 con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6.

Il comma 2 dispone che la Regione o la Provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6 con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.

Il comma 3 stabilisce che la Regione o Provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma precedente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

Il comma 4 dispone che gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di

ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3.

Il comma 5 stabilisce che i laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.

Il comma 6 prevede la vigilanza da parte delle Regioni e Province autonome sulla rendicontazione di cui al comma 1.

Il comma 7 dispone che gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi del Regio decreto n. 2440 del 1923, articolo 74 e del Regio decreto n. 827 del 1924, articoli 621 e seguenti e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione delle tariffe riscosse utilizzando il modulo 6 dell'Allegato 5.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

Articolo 17

(Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento)

Il comma 1 stabilisce che, in caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Il comma 2 dispone che, in caso di omessa trasmissione dell'autodichiarazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista per la fascia riferita al livello di rischio alto di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

Il comma 3 dispone che, nel caso in cui l'operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30% all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

Il comma 4 dispone che, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Il comma 5 stabilisce che, contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma precedente, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina.

Il comma 6 stabilisce che, contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale su richiesta.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

Articolo 18

(Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati)

Il comma 1 autorizza un apposito decreto interministeriale, sulla base del costo effettivo del servizio e secondo quanto previsto dal Capo VI del regolamento UE 2017/625, a provvedere a:

- a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 e della tariffa oraria di cui all'allegato 3 del presente decreto;

b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità tecniche di versamento delle tariffe. Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le disposizioni di cui agli allegati 4, 5 e 6.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

Articolo 19 **(Adempimenti dell'Unione)**

Il comma 1 prevede che, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunichi alla Commissione, nella relazione annuale, il *link* alla pagina *web* con le informazioni pubbliche relative alle tariffe, secondo quanto disposto dall'articolo 85 del Regolamento.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Articolo 20 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dal presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21 **(Abrogazioni)**

Il comma 1 abroga il decreto legislativo n. 194 del 2008 (recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004") e dispone la cessazione di efficacia del decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.100 del 2 maggio 2011 (recante "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo n. 194 del 2008"), del decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 (recante "Tariffe e modalità tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attività ispettiva di monitoraggio delle stesse") e delle tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17, del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991 (recante "Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati").

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.